

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV-bis

N. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO GIOVANNI PRANDINI, NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE*

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE AGGRAVATA);

E NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO FRANCESCO CAFARELLI,

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA);

DEL SIGNOR ANTONIO CRESPO,

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA);

E DEL SIGNOR LORENZO CESA,

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE);

E

DI AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO E DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

NEI CONFRONTI
DEI DEPUTATI PRANDINI E CAFARELLI

TRASMESSA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 3 agosto 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 29 luglio 1993

OGGETTO: Procedimento penale n. 3918/
93R nei confronti di Prandini Gio-
vanni + 3.

Si trasmette, a norma dell'articolo 8
della legge costituzionale 16 gennaio

1989, n. 1, relazione del Collegio per i
reati ministeriali presso il Tribunale di
Roma in data 27 luglio 1993 e relativi
allegati.

Il sostituto procuratore della Repubblica
GIANCARLO ARMATI

Il sostituto procuratore della Repubblica
CESARE MARTELLINO

Il procuratore della Repubblica
VITTORIO MELE

RELAZIONE DEL COLLEGIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1, COSTI-
TUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.

Roma, 27 luglio 1993.

N. 11/93 + 17/93 + 27/93 + 19/93 (solo capo M) Coll.
N. 3918/93-5979/93-7586/93-7528/93 R.G. P.M.

Il COLLEGIO così composto:

PRESIDENTE dott. Ivo GRECO

GIUDICE dott. Maria Rosaria EUFORBIO

GIUDICE dott. Stefano MESCHINI

riunito in camera di consiglio, ha deliberato ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 ed in conformità delle richieste del pubblico ministero, di trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'immediata rimessione al Presidente della Camera dei Deputati ai fini della concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Prandini Giovanni, onorevole Cafarelli Francesco, Crespo Antonio e Cesa Lorenzo, con la seguente

RELAZIONE

Nel corso degli interrogatori resi al pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli da Baldi Antonio e Carriero Leonardo in data 4 febbraio 1993 e dal Baldi ancora, al pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, emergevano fatti penalmente rilevanti a carico dell'onorevole Giovanni Prandini, quale ministro dei lavori pubblici.

In particolare il Baldi aveva riferito di essere amministratore della S.p.A. Carriero e Baldi, di aver avuto conoscenza nel mese di dicembre del 1989 da un suo amico, Lorenzo Cesa — consigliere comunale di Roma ed appartenente alla stessa corrente democristiana dell'onorevole Prandini —, dell'offerta in vendita dell'albergo Rosa Camuna in Borno; che, recatosi a visitare l'albergo, aveva appreso *in loco* che il complesso era per il 97 per cento di proprietà della società La Fortuna; che l'annesso *residence*, ancora in costruzione, anch'esso proposto in vendita, era della società United; che la società La Fortuna apparteneva alla famiglia Prandini ma di fatto tutto era praticamente del ministro Prandini.

Incontratosi con quest'ultimo e chiesto dei ragguagli in ordine all'eventuale vendita dell'albergo, il Prandini aveva richiesto per l'intero affare lire 7 miliardi complessivi, di cui 6 miliardi e 600 milioni da versare in contanti ed il resto mediante accollo di un mutuo di lire 850 milioni.

Aveva sostenuto il Baldi che tale pretesa gli era sembrata esorbitante; tuttavia, avendo avuto modo nel contesto delle trattative di manifestare al Prandini il suo disappunto per non aver avuto affidato alcun lavoro a trattativa privata, sia in relazione all'Italia '90, sia in relazione ai lavori ANAS ed, avendo manifestato allo stesso la convinzione che il prezzo dell'albergo risultava elevato, il Prandini gli aveva risposto che se voleva i lavori dell'ANAS quello e non altro doveva essere il prezzo.

Concludeva il Baldi che, avendo assoluto bisogno di lavoro in quel periodo, si era indotto ad acquistare l'albergo alle condizioni stabilite dal ministro, e, dopo pochi mesi dalla stipula del contratto avvenuto nel marzo 1990, aveva ricevuto alcuni appalti e perizie suppletive per i lavori che aveva in corso. Il Baldi aveva, poi, riferito che nell'estate del 1991 il Prandini lo aveva chiamato nel suo studio in Roma, Via del Corso n. 32 e gli aveva detto testualmente che, per restare nel giro delle imprese assegnatarie dei lavori, doveva fargli un altro versamento di un miliardo e mezzo su un conto corrente di una banca svizzera e precisamente sul conto n. K. WACHTER-G-E 672 del Credito di Zurigo in Zurigo; alle sue rimostranze, il Prandini era stato irremovibile ed egli, pur di lavorare, aveva accettato quanto richiestogli, eseguendo tale operazione tramite il suo commercialista Vasquez con il denaro della impresa Carriero e Baldi. Da quel momento i suoi lavori con l'ANAS si erano sbloccati completamente, ed erano arrivate perizie suppletive e gli erano stati assegnati altri lavori a trattativa privata.

Il Carriero, a sua volta, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero di Napoli, quale coamministratore della Carriero e Baldi confermava sostanzialmente quanto dichiarato dal Baldi. Poiché i suddetti fatti apparivano appartenere alla competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla procura della Repubblica della Capitale, che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico dell'onorevole Giovanni Prandini, quale ministro dei lavori pubblici, in concorso con Baldi e Carriero, l'ipotesi delittuosa di corruzione e di abuso d'ufficio (articoli 81, capoverso, 319, 319-bis e 323 del codice penale) in relazione alla compravendita dell'albergo Rosa Camuna ed al successivo affidamento a trattativa privata all'impresa Carriero e Baldi S.p.A. di appalti di lavori da parte dell'ANAS (procedura n. 3918/93 RG. P.M.).

Acquisita tutta la documentazione relativa alla compravendita dell'albergo Rosa Camuna, compresi i rogiti notarili, nonché copia autentica del libro soci sia della United, che della S.p.A. Rosa Camuna, acquisita, altresì, tutta la documentazione relativa agli appalti concessi dall'ANAS all'impresa Carriero e Baldi, si evidenziava che a quest'ultima, nel periodo 1990-1992 erano stati conferiti numerosi appalti di lavoro a trattativa privata ed approvate le relative perizie suppletive, con il sistema del carattere di urgenza,

per un totale complessivo di finanziamenti, tra impegno provvisorio e definitivo, di lire 670 miliardi circa e che nell'assegnazione di tutti i predetti lavori il Prandini era stato sempre presente nel consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Successivamente, nel corso degli interrogatori resi al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma da Crespo Antonio in data 9 marzo 1993 e da Cesa Lorenzo in data 8 marzo 1993 e da quest'ultimo ancora in data 11 marzo 1993 dinanzi al giudice per le indagini preliminari, nonché dalle dichiarazioni rese da vari imprenditori e dalle altre indagini di polizia giudiziaria esperite, emergevano altri fatti penalmente rilevanti a carico dell'onorevole Prandini, nonché dell'onorevole Cafarelli, di Crespo Antonio e di Cesa Lorenzo.

Vari imprenditori, tutti interessati all'affidamento di lavori da parte dell'ANAS, avevano infatti riferito di aver versato somme variabili, tutte ragguagliate ad una percentuale pari al 5 per cento del valore dell'appalto, all'onorevole Cafarelli, definito il « referente dell'onorevole Prandini in provincia di Foggia », al direttore generale dell'ANAS, Crespo Antonio, e al Cesa, somme tutte richieste e destinate all'onorevole Prandini.

Sulla base di tali risultanze, il pubblico ministero, con richiesta del 2 aprile 1993, trasmetteva anche detti atti a questo Collegio, ipotizzando nei confronti del Prandini, Cafarelli, Crespo e Cesa i reati di concussione aggravata (articoli 110, 81, capoverso, 317 e 61, numero 7, codice penale).

Poiché con tale successiva richiesta Baldi Antonio veniva indicato parte offesa per gli stessi fatti per i quali risultava indagato nel procedimento trasmesso in precedenza, questo Collegio, con nota del 15 aprile 1993, chiedeva al pubblico ministero di precisarne la posizione processuale in relazione al contrasto tra le due imputazioni.

In risposta a tale richiesta, la procura della Repubblica di Roma, in data 19 aprile 1993, precisava che, in base agli elementi acquisiti successivamente nel procedimento n. 5979/93, il Baldi doveva qualificarsi parte lesa nel procedimento penale a carico dell'onorevole Prandini per il reato di concussione.

Pertanto il Collegio, con provvedimento in data 22 aprile 1993, dichiarava non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Baldi Antonio e Carriero Leonardo.

In relazione poi alle richieste formulate dal pubblico ministero in data 2 aprile 1993, il Collegio disponeva l'acquisizione, in copia autentica, di tutta la documentazione relativa agli appalti concessi dall'ANAS ai vari imprenditori indicati nei capi di imputazione, i quali, peraltro, venivano sentiti da questo Collegio quali parti lese ed anche come persone informate sui fatti. Venivano, inoltre, sentiti, su loro richiesta, tutti gli indagati: il Crespo ed il Cesa rendevano dichiarazioni ammissive delle loro responsabilità, con sostanziali chiamate in correità degli altri due indagati: Cafarelli e Prandini; questi ultimi due hanno, invece, negato ogni loro coinvolgimento.

Il Prandini, inoltre, presentava memoria illustrativa.

Successivamente si procedeva, su conforme richiesta del pubblico ministero, all'unione agli atti di un terzo procedimento a carico

sempre del Prandini, che risultava indagato per il reato di concussione aggravata in relazione all'appalto dei lavori sulla strada statale 16, tangenziale di Foggia, affidato dall'ANAS, a trattativa privata, alla S.p.A. Carriero e Baldi, in associazione temporanea con altre ditte.

Per tali fatti veniva sentito nuovamente l'onorevole Prandini e si procedeva all'assunzione di informazioni da parte dei titolari delle imprese.

I procedimenti così riuniti venivano trasmessi per le conclusioni definitive al pubblico ministero, il quale richiedeva la rimessione degli atti al Presidente della Camera dei Deputati ai fini dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Prandini, dell'onorevole Cafarelli, del Crespo e del Cesa per i seguenti reati:

PRANDINI GIOVANNI:

A) per il delitto previsto e punito dagli articoli 317, 61, numero 7, del codice penale, perché, quale ministro dei lavori pubblici e presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAS, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, costringeva o comunque induceva Baldi Antonio, amministratore della « Carriero e Baldi S.p.A. » ad acquistare indebitamente l'albergo « Rosa Camuna » in Borno, di proprietà della « Grand Hotel Rosa Camuna Borno S.p.A. », facente capo allo stesso Prandini, per un prezzo da questi imposto nell'importo di oltre lire 7 miliardi, superiore di circa 3 miliardi a quello di mercato con la minaccia di escludere altrimenti la suddetta impresa Carriero e Baldi da ogni affidamento di lavori da parte dell'ANAS, cagionando al suddetto Baldi un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, dal gennaio al marzo 1990;

B) per il delitto previsto e punito dagli articoli 317, 61, numero 7, del codice penale perché nelle qualità indicate al capo A), abusando di dette sue qualità e dei suoi poteri, costringeva o comunque induceva Baldi Antonio, amministratore della « Carriero e Baldi S.p.A. », a versare indebitamente su un conto corrente presso una banca svizzera, dallo stesso Prandini specificamente indicato, la somma di lire un miliardo e 500 milioni, con la minaccia altrimenti di escludere la suddetta impresa Carriero e Baldi da ulteriori affidamenti di qualsivoglia lavoro da parte dell'ANAS, cagionando al suddetto Baldi un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nell'estate 1991.

PRANDINI GIOVANNI e CAFARELLI FRANCESCO:

C) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché il Prandini nelle qualità indicate al capo A), il Cafarelli quale deputato al Parla-

mento, in concorso fra loro, abusando il Prandini delle sue qualità e dei suoi poteri costringevano o comunque inducevano Dicorato Romualdo, presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa Dicorato S.p.A. affidataria per interconnessione tecnica dei lavori sulla strada statale 98 Andriese-Coratina, tronco Canosa-Andria sud, per il completamento funzionale della strada statale 98 agli abitati di Canosa e Andria sud per l'importo netto di lire 35.259.952.000 (voto n. 135 del 6 febbraio 1992) a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, in due riprese, il 4 per cento e l'1 per cento dell'importo netto sopra indicato, corrispondenti rispettivamente alle somme di lire 1 miliardo e quattrocento milioni e lire trecentocinquanta milioni, materialmente richieste e ricevute dal Cafarelli, in contanti, in nome e per conto del ministro Prandini, con la minaccia di omettere o ritardare l'emissione del decreto di indifferibilità ed urgenza necessario alla espropriazione delle aree interessate all'esecuzione dei lavori e la consegna dei lavori medesimi, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma dal febbraio all'aprile 1992;

D) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate al capo A), in concorso fra loro, abusando il Prandini delle sue qualità e dei suoi poteri costringevano o comunque inducevano Lalli Gennaro, titolare della « Impresa Lalli s.r.l. » a versare indebitamente in riferimento all'appalto dei lavori di adeguamento e sistemazione idraulica del tronco Barletta-Canosa, tra Barletta e autostrada A/14 sulla strada statale 93 (voto n. 884 dell'11 ottobre 1990), affidati per interconnessione tecnica alla impresa Lalli in associazione temporanea con l'impresa SIC, il 5 per cento dell'importo netto del suddetto appalto corrispondente alla somma di lire 1 miliardo 280 milioni, materialmente richiesta e ricevuta dal Cafarelli in contanti, in più riprese, in nome e per conto del ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Lalli un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, dal maggio 1990 al gennaio 1991;

E) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate al capo A), in concorso fra loro, abusando il Prandini delle sue qualità e dei suoi poteri, costringevano o comunque inducevano Lalli Gennaro titolare dell'« Impresa Lalli s.r.l. » a versare indebitamente in riferimento ad un appalto di lavori sulla strada statale 16-Asse attrezzato, affidato per interconnessione tecnica all'impresa Lalli il 6 per cento dell'importo netto del suddetto appalto, corrispondente alla somma di lire 970.000.000 materialmente richieste e ricevute dal Cafarelli in contanti, in più riprese, in nome e per conto del ministro Prandini, con la minaccia di non

affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Lalli un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma dall'aprile 1991 all'aprile 1992 »;

PRANDINI GIOVANNI e CRESPO ANTONIO:

F) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, il Prandini nelle qualità indicate al capo A), il Crespo, quale direttore centrale per le società concessionarie per le autostrade presso l'ANAS, in concorso tra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Delprato Elio, presidente delle società del gruppo FIDEL, partecipante per il 49 per cento al Consorzio CILT, affidatario con altre imprese collegate di lavori per le celebrazioni colombiane sulla tratta autostradale lungo la fascia tirrenica ligure-toscana per un rilevante importo, a versare indebitamente la somma di lire 800.000.000 materialmente richiesta e ricevuta dal Crespo, in contanti, per conto del ministro Prandini, con la minaccia di bloccare atti amministrativi da emanare per il perfezionamento dei contratti in corso, cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nell'inverno 1990-1991;

G) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, il Prandini nelle qualità indicate al capo A), il Crespo quale direttore centrale per le società concessionarie per le autostrade e poi di direttore generale dell'ANAS, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Dicorato Romualdo, presidente della « Dicorato S.p.A. », a versare indebitamente, con riferimento a singoli appalti in ordine ai quali il predetto aveva presentato domanda di affidamento all'ANAS per ragioni di interconnessione tecnica, il 4 per cento dell'importo netto contrattuale dei lavori stessi, in particolare: la somma di lire un miliardo e duecento milioni per l'affidamento dei lavori di ammodernamento del tratto stradale Canosa-Andria sud (voto n. 339 del 29 marzo 1990); la somma di lire 900 milioni per l'affidamento dei lavori di ammodernamento del tratto stradale Foggia-Cerignola (voto n. 1029 del 3 ottobre 1991); la somma di lire 880 milioni per l'affidamento dei lavori di completamento funzionale del tratto Cerignola-Barletta-Bari (voto n. 1248 del 13 dicembre 1990); e la somma di lire 440 milioni per l'affidamento dei lavori di costruzione delle aste sulla strada statale 16 Adriatica (voto n. 853 del 18 luglio 1989); somme tutte in contanti dal Crespo richieste e ricevute per conto del ministro Prandini con la minaccia di non fare inserire detti lavori e l'affidamento relativo nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione dell'ANAS; cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, fino alla fine del 1991;

H) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, il Prandini nelle qualità indicate al capo *A)*, il Crespo quale direttore centrale per le società concessionarie per le autostrade e poi di direttore generale dell'ANAS, in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Serafini Aldo, dirigente della « Todini Costruzioni S.p.A. » a versare indebitamente, con riferimento ad un appalto affidato al raggruppamento di imprese C.G.S. S.p.A. (facente parte del gruppo Todini Costruzioni) e Rozzi Costantino S.p.A. — appalto relativo ai lavori di riqualifica ed adeguamento autostrade senza pedaggio di recente classifica, Racordo austradale Ascoli-Porto d'Ascoli per l'importo di lire 10.721.000.000 (voto 598 del 16 giugno 1991) — la somma di lire 250.000.000 in contanti, dal Crespo richiesta e ricevuta per conto del ministro Prandini, con la minaccia di escludere le suddette imprese dai successivi affidamenti di lavori da parte dell'ANAS; cagionando ai suddetti imprenditori Todini e Rozzi un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, dalla fine del 1990 all'inizio del 1992;

I) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 317, 61, numero 7, del codice penale, perché, nelle rispettive qualità indicate ai capi *A)* ed *H)*, in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri costringevano o comunque inducevano Marniga Defendente Giovanni, titolare della « SECOL S.p.A. », ad associare l'impresa SIGIC al 40 per cento nei lavori di ammodernamento del tratto Spino D'Adda-Cremona, variante di Crema, strada statale 415, per i quali lo stesso Marniga aveva presentato domanda di affidamento, minacciando altrimenti di non inserire all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione ANAS la proposta di affidamento dei lavori medesimi, facendogli presentare altra domanda unitamente alla SIGIC e procurando infine, una volta accettata l'imposizione, il voto favorevole del consiglio di amministrazione dell'ANAS assunto con il numero 679 in data 26 luglio 1990; cagionando al suddetto imprenditore un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, in epoca immediatamente precedente al luglio 1990;

L) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81, capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate ai capi *A)* ed *H)*, in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Brunetti Roberto, legale rappresentante della « Tirrena Scavi », a versare in più riprese la somma complessiva di circa lire 500 milioni richiesta e ricevuta dal Crespo per conto del ministro Prandini, in relazione all'appalto dei lavori di adeguamento del tratto Follonica-Cecina, lotto 4B — strada statale Aurelia (voto n. 682 del 26 luglio 1990) affidato al raggruppamento FEDERICI-TIRRENA

Scavi-SUBINI, con la minaccia di ritardare ulteriormente la stipulazione del contratto di appalto e le conseguenti anticipazioni relative ai lavori già eseguiti;

in Roma, in epoche imprecisate del 1991 e 1992;

M) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate ai capi A) ed H), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Gregoratti Mario, titolare dell'impresa « COESTRA » a versare indebitamente, in riferimento all'appalto dei lavori di realizzazione della variante agli abitanti di Pontassieve e di S. Francesco, 1° lotto, sulla strada statale 67 (voto n. 1234 del 13 dicembre 1990), affidato alla suddetta impresa in associazione temporanea con l'impresa ingegner Penzi, la somma di lire 1.200.000.000 in contanti, in due riprese, richiesta e ricevuta dal Crespo e da questi consegnata a persona indicata dal Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Gregoratti un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in epoca imprecisata dal 1990-1991;

N) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate ai capi A) ed H), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Pizzarotti Paolo, titolare dell'impresa « Pizzarotti S.p.A. », a versare indebitamente, in riferimento all'appalto dei lavori relativi alla variante alla strada statale 63 tra ca' di Merlo e Casina (voto n. 346 del 12 marzo 1992), nonché all'appalto dei lavori relativi al tratto dell'autostrada della Cisa all'altezza di Borgo Val di Caro, affidati in associazione alla suddetta impresa, la somma complessiva di circa lire 4.000.000.000 in contanti, in più riprese, richiesta e ricevuta dal Crespo per conto del Ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Pizzarotti un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nel 1990;

O) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate ai capi A) ed H), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Gavio Marcello, titolare della impresa « ITINERA » a versare indebitamente, in riferimento all'appalto dei lavori di costruzione della tangenziale di Fossano, lotto 1, sulla strada statale 231 (voto n. 673 del 26 luglio 1990) e ad altri appalti imprecisati relativi alle

celebrazioni colombiane, affidati in associazione alla suddetta impresa, la somma complessiva di circa lire 2.000.000.000 in contanti, in più riprese, richiesta e ricevuta dal Crespo per conto del ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Gavio un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, in epoca imprecisata del 1990-1991;

PRANDINI GIOVANNI e CESA LORENZO:

P) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, il Prandini nelle qualità indicate al capo A), il Cesa quale consigliere del comune di Roma eletto nelle liste della DC, in concorso tra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Fracasso Oreste, amministratore unico della società « Metalmeccanica Fracasso S.p.A. » facente parte dell'associazione temporanea di imprese con la « Servizi Segnalazioni Stradali S.p.A. » di Roma e la « TUBO SIDER S.p.A. », tramite Grecco Salvatore, collaboratore del suddetto Fracasso, a versare indebitamente — in relazione all'appalto dei lavori di installazione delle barriere sulla Strada statale 131 « Carlo Felice » in Sardegna per l'importo di lire 11.475.000.000 successivamente cumulato con altro appalto sulla medesima strada per l'importo di lire 29.053.000.000 — una « tangente » del 4 per cento dell'importo complessivo dei lavori, corrisposta al Cesa e da questi consegnata al ministro Prandini, con la minaccia inizialmente di non affidare all'associazione di imprese sopra indicata gli appalti in questione e successivamente di ritardare la trasmissione della domanda di affidamento alla Direzione generale ANAS e quindi altresì di ritardare la consegna dei lavori con conseguente ritardo nel pagamento delle anticipazioni relative ai lavori stessi; cagionando al medesimo Fracasso un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, dal febbraio al giugno 1992;

Q) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 317 del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate al capo P), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Monaco Clenere, amministratore unico della « Clenere Monaco Costruzioni Generali S.p.A. », a versare indebitamente, tramite il figlio Monaco Furio, in riferimento all'appalto dei lavori di completamento della strada statale Melfi-Potenza, 2° lotto, per i quali la suddetta impresa aveva proposto domanda di affidamento per interconnessione tecnica, una « tangente » del 5 per cento dell'importo netto dell'appalto, corrispondente alla somma di circa lire 150 milioni, richiesta e ricevuta dal Cesa, in contanti, e da questi consegnata al ministro Prandini, con la minaccia di non affidare o di ritardare l'affidamento dei lavori alla suddetta impresa;

in Roma, nel 1991;

R) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 317, 61, numero 7, del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate al capo P), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Cozzani Ugo, vicepresidente della « G.I.CO. Costruzioni S.p.A. », a versare indebitamente, in più riprese, in riferimento agli appalti dei lavori sulla strada statale Bradanica, tronco 7° da Piani di Sciaccia a Svincolo Leonessa, lotto 1°, 2° stralcio (voto n. 892 dell'11 ottobre 1990) nonché dei lavori sulla stessa strada statale relativi al lotto unico di Santa Lucia (voto n. 1350 del 12 dicembre 1991), una « tangente » del 5 per cento dell'importo netto dei suddetti appalti, corrispondente rispettivamente alle somme di lire 1.100.000.000 e di lire 1.000.000.000, richieste e ricevute dal Cesa, in contanti, e da questi consegnate al ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa, cagionando al medesimo Cozzani un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, dall'ottobre 1990 all'aprile 1992;

S) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 317 del codice penale perché, nelle rispettive qualità indicate al capo P), in concorso fra loro, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, costringevano o comunque inducevano Petrucco Vittorio, titolare dell'impresa « ICOP S.p.A. », a versare indebitamente, in più riprese, in riferimento ad appalti di lavori ANAS allo stato non individuati, somme di denaro di importo allo stato non accertato, richieste e ricevute dal Cesa e da questi consegnate al ministro Prandini, con la minaccia di non affidare i lavori alla suddetta impresa;

in Roma, in epoca imprecisata dal 1990 al 1992.

PRANDINI GIOVANNI inoltre:

per il delitto previsto e punito dagli articoli 317, 61, numero 7, del codice penale, perché abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva o comunque induceva Baldi Antonio, legale rappresentante della Carriero e Baldi S.p.A. affidataria a trattativa privata dei lavori sulla strada statale n. 16 tangenziale di Foggia, in associazione temporanea di imprese con Capacchione Francesco titolare dell'omonima ditta, Diaferio Giuseppe legale rappresentante della Italco s.r.l., Rafaschini Pasquale legale rappresentante della Tecnogen s.r.l. e Fiorilli Luigi titolare dell'impresa omonima, a versare indebitamente, in riferimento al suddetto appalto, la complessiva somma di lire 300.000.000 con la minaccia di non firmare o comunque ritardare la firma del decreto di affidamento dei lavori, cagionando ai suddetti imprenditori un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Roma, nell'aprile 1992.

Ritiene il Collegio che le richieste del pubblico ministero debbano essere accolte.

Per una migliore ricostruzione delle vicende processuali appare utile illustrare, preliminarmente, in sintesi, le modalità di conferimento degli appalti ANAS alle imprese affidatarie, indi accertare se tale sistema fosse conforme a legge.

Nel corso dell'interrogatorio reso il 14 maggio 1993, l'onorevole Prandini ha precisato che, nell'affidamento degli appalti, egli ricorse al sistema della trattativa privata poiché riteneva che tale procedura fosse « la più trasparente » e « la più favorevole per la pubblica amministrazione ».

La tesi risulta decisamente smentita dalla legge che, invece, attribuisce espressamente al sistema della trattativa privata un carattere eccezionale, prescrivendo — anzi — tutta una serie di circostanziate condizioni volte ad evitare ogni forma di interpretazione estensiva della norma.

La legge 8 agosto 1977, n. 584 stabilisce, ad esempio, che, per il caso di urgenza [articolo 5 lettera b)], l'urgenza stessa debba essere « eccezionale », debba cioè dipendere da « avvenimenti imprevedibili » e debba essere « non compatibile con il tempo richiesto dalla ordinaria procedura di gara ». La legge infine « concede » il ricorso alla trattativa privata « nella misura dello stretto necessario ».

Analoghe cautele la legge prescrive per il caso di « lavori complementari » [articolo 5 lettera c)] per i quali è previsto l'affidamento dei lavori allo stesso appaltatore soltanto quando tali lavori siano « resi necessari da una circostanza imprevedibile ».

La normativa nazionale sopra richiamata rappresenta l'attuazione della direttiva comunitaria n. 305 del 1971. Tale normativa, però, è stata modificata da quella del 18 luglio 1989 allo scopo di « migliorare ed ampliare le garanzie previste per la trasparenza delle procedure ». La direttiva del 1989, infatti, nel confermare il carattere eccezionale del sistema della trattativa privata si propone espressamente di « limitare » il ricorso a tale procedura, stabilendo, ad esempio, che alla « procedura negoziata » possa farsi ricorso in caso di « urgenza imperiosa » e precisando, altresì, che « le circostanze invocate per giustificare tale urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici ».

È dunque di tutta evidenza che il sistema della trattativa privata abbia un carattere eccezionale il quale non consente il ricorso generalizzato alla stessa. Deve, anzi, ritenersi che il ricorso sistematico a tale procedura rappresenti una chiara violazione di legge volta non già a perseguire finalità di trasparenza, ma finalità di altra natura di cui si dirà in prosieguo.

Dalle indagini preliminari esperite e dall'esame dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'ANAS di cui il ministro dei lavori pubblici è presidente, è emerso come la « eccezionale urgenza » sia stata richiamata, ad esempio, per lavori da eseguire su incroci stradali la cui pericolosità era stata segnalata già anni prima (vedi allegato 7, cartella 3).

Anche per i lavori complementari fu studiato un sistema di inserire le imprese, talora di modeste dimensioni, che già eseguivano

lavori *in loco*, in una associazione temporanea di imprese alla quale veniva poi affidato l'appalto di consistenti dimensioni (vedi dichiarazione Fiorilli, Marniga).

È dunque emerso chiaramente come il ricorso alla trattativa privata generalizzata non potesse essere giustificato con la pretesa trasparenza del sistema, ma con l'intento di perseguire altre finalità.

E ciò soprattutto perché — come lo stesso onorevole Prandini ha dichiarato — tutto l'apparato consultivo era stato abolito e sostituito con la « responsabilizzazione » dei singoli funzionari, i quali riferivano direttamente al ministro, il quale, a sua volta, sceglieva personalmente le proposte delle imprese da inserire nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Le deposizioni del direttore generale dell'ANAS Crespo, che — è bene sottolineare — ha reso univoche confessioni circa la reiterata percezione di danaro, dimostrano chiaramente come il sistema della responsabilizzazione dei singoli funzionari sia stato studiato e realizzato come uno strumento per facilitare, anziché escludere, la collusione fra imprenditori ed i centri decisionali dell'ANAS e del Ministero.

Il dottor Marando Mancini, già direttore generale dell'ANAS e allontanato dal suo incarico per aver manifestato dissenso alle nuove direttive del ministro, (vedi dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari di Roma il 15 febbraio 1993) ha precisato nella memoria depositata il 3 aprile 1993, che prima della gestione Prandini la percentuale dei lavori assegnati a trattativa privata si aggravava mediamente intorno al 30 per cento, per raggiungere, con la gestione Prandini, addirittura la percentuale dell'80 per cento dell'importo totale dei lavori.

A tale impostazione si è contrapposta — secondo quanto riferito da alcuni testi (vedi deposizioni Fiorilli, Petrucco, Pizzarotti) — la gestione del successore dell'onorevole Prandini, il quale ha immediatamente bloccato ogni pratica già intradata verso la trattativa privata. Ed appare del tutto inverosimile quanto sostenuto dall'onorevole Prandini che ciò sia avvenuto per l'esaurimento dei fondi relativi ai residui di bilancio o previsti dalle leggi di emergenza. Si è trattato, invece, di una utilizzazione illegittima di fondi di bilancio da parte del Prandini, se è vero — come asserito da Marando Mancini (vedi dichiarazioni rese il 22 aprile 1993) — che « il principale scontro tra me ed il ministro Prandini concerneva le manifestazioni "Colombiane", per le quali, a norma della legge n. 205, potevano essere utilizzati solo i residui passivi, che ammontavano all'epoca a circa mille miliardi previsti dall'esercizio in corso e non quelli relativi ad esercizi futuri, destinati, per altro, non alle "Colombiane". Il ministro Prandini — ha proseguito il teste — ha usufruito del sistema del pagamento differito, sconfinando oltre i limiti di cui sopra e raggiungendo l'importo di circa tremila miliardi ».

Occorre a questo punto ricordare che la legge n. 205 consentiva il ricorso alla trattativa privata e che, come ha precisato sempre il teste Mancini, il ministro Prandini, applicando tale legge anche oltre i limiti di bilancio, « aveva maggiore possibilità di ampliare il tetto dei lavori e conseguentemente anche di quei proventi o tangenti » corrisposte dagli imprenditori.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritiene, dunque, che la « radicale modifica della organizzazione » con la soppressione delle commissioni istituite per l'istruttoria sia stato un intenzionale meccanismo studiato ed attuato allo scopo di consentire al ministro di avere, per il tramite di pochi uomini di fiducia, un rapporto diretto con gli imprenditori.

Tale rapporto consentiva, da un lato, la libera scelta dell'impresa e, dall'altro, l'imposizione del pagamento di una somma percentuale da versarsi normalmente dopo la delibera del consiglio di amministrazione dell'ANAS, ma prima del provvedimento autorizzatorio del ministro. Il sistema realizzato con l'abuso delle funzioni, abuso consistente soprattutto nel sottrarre all'imprenditore ogni garanzia della pubblica gara, e nel far dipendere la scelta dell'impresa esclusivamente dalla volontà del ministro, rendeva quest'ultimo arbitro assoluto dell'affidamento degli appalti (vedi dichiarazioni del Prandini, 14 maggio 1993: « venivano da me scelte le proposte di affidamento dei lavori »).

D'altra parte la « istruttoria tecnica coincidente », di cui parla l'onorevole Prandini, come presupposto della sua personale scelta, appare elemento del tutto irrilevante se si considera che tale istruttoria non portava ad un sicuro affidamento se non dopo l'intervento della « scelta » del ministro, il quale individuava tra le molte pratiche, provviste — appunto — di « istruttoria coincidente », quella da preferire per i motivi già detti.

Neppure significativo appare l'intervento del consigliere ministeriale dottor Soreca, già direttore generale dell'ANAS, intervento che l'onorevole Prandini richiama per dare una parvenza di legittimità alle sue scelte. Il dottor Soreca avrebbe fornito « consigli tecnico-giuridici » ma solo « in via riservata », consigli che, proprio per quest'ultimo loro carattere, non appaiono mai nelle pratiche acquisite agli atti.

Il sistema, dunque, era perfettamente idoneo a realizzare ipotesi di concussione, in un ambito ristretto, tale da assicurare, senza il diretto contatto del ministro con gli imprenditori, cospicui profitti illeciti.

E che ciò sia avvenuto, come già emerso a livello della esperita istruttoria preliminare, non sembra possa essere messo in dubbio, ad onta della posizione totalmente negativa assunta dall'onorevole Prandini.

Accusano il ministro reiteratamente non solo un nutrito stuolo di imprenditori (vedi deposizioni Baldi, Dicorato, Marniga, Monaco, Gregoratti, Capacchione eccetera) ma anche il suo diretto collaboratore dottor Crespo il quale, ammettendo di aver ricevuto dai vari imprenditori somme variabili e consistenti, finisce col confessare di aver commesso, in concorso con gli altri, il contestato reato di concussione, ancorché con l'intento di ricevere tale danaro come semplice intermediario tra gli imprenditori ed il ministro.

Il Crespo ha, infatti, ribadito che tutto il danaro passato per le sue mani è stato integralmente consegnato, previo appuntamento, al ministro Prandini nel suo studio privato di Via del Corso n. 32, a volte presso il di lui ufficio del Ministero dei lavori pubblici ed una

volta anche a casa dello stesso ministro a Via di Villa Zingone; che, quando consegnava il danaro, indicava l'imprenditore che glielo aveva versato; che Prandini, talvolta, annotava su qualche foglietto gli importi ricevuti ed a volte sottolineava i ritardi dei pagamenti. Ha, inoltre, confermato di essere stato nello studio del Dicorato in piazza di Spagna a ritirare, su incarico del ministro, il danaro e di averlo consegnato a quest'ultimo.

Ha, altresì, spiegato i criteri adottati dal Prandini per l'affidamento degli appalti ed ha precisato che era il ministro che « sceglieva il lavoro ».

Il Crespo ha ammesso, però, di essere stato ampiamente compensato per tali servizi dall'onorevole Prandini che lo nominò direttore generale dell'ANAS e gli offrì incarichi lucrosi, apparentemente legittimi (arbitrati, collaudi, eccetera). Ha, infine, dichiarato di aver eseguito le istruzioni fornitegli dal Prandini in ordine alla ricezione del danaro, solo per motivi di riconoscenza verso il ministro.

Egli fu certamente l'uomo di fiducia dell'onorevole Prandini (« ... ero l'unica persona di cui lui si fidava »), anche se oggi il Prandini tenta di respingere questa profferta di riconoscenza, giudicando sdegnosamente, in maniera totalmente negativa, il comportamento e l'attività posta in essere dal Crespo.

Accusa, altresì, il ministro Prandini il consigliere comunale di Roma Cesa Lorenzo, il quale ammette anche di avere ricevuto per conto del Prandini somme di danaro da vari imprenditori, confermando, per altro verso, di aver commesso, in concorso con gli altri indagati, il reato di concussione.

Egli, infatti, ha reiteratamente asserito che fu il Prandini a fissare la percentuale per ciascun appalto e che il danaro riscosso fu interamente versato nelle mani del ministro, al quale veniva precisata l'esatta provenienza. Ha aggiunto che i versamenti pretesi dal ministro non solo garantivano in concreto la possibilità di ottenere l'affidamento degli appalti a trattativa privata, ma servivano anche ad evitare intralci futuri.

Quanto all'onorevole Cafarelli, che ha negato ogni addebito, le accuse nei suoi confronti sono date dalle precise, univoche, circostanziate dichiarazioni rese da Lalli Gennaro e da Dicorato Romualdo. Quest'ultimo ha testualmente dichiarato: « In relazione all'ultimo affidamento concernente la strada statale 98, Andriese Coratina, l'onorevole Cafarelli si presentò presso il mio studio in Piazza di Spagna n. 20 e mi disse che la somma da versare per tale affidamento, pari al 4 per cento dell'importo e cioè lire 1 miliardo e 400 milioni, doveva essere corrisposta a lui quale mandatario del ministro Prandini e non al Crespo »; somma che l'imprenditore effettivamente consegnò al Cafarelli nel febbraio 1992 alla presenza del Piazzolla.

Il Dicorato ha anche asserito di aver versato un ulteriore importo di 350 milioni al Cafarelli che glieli aveva richiesti sempre a nome dell'onorevole Prandini.

Tali dichiarazioni trovano pieno riscontro probatorio e più preciso accertamento in fatto nelle dichiarazioni rese sul punto da Crespo Antonio, il quale ha confermato che, recatosi su richiesta del ministro dal Dicorato per sollecitare il pagamento della somma

sopra indicata, questi gli aveva riferito di averla già versata al Cafarelli.

Ulteriori elementi di prova a carico degli indagati sono dati dalle precise, reiterate e circostanziate dichiarazioni rese dagli imprenditori figuranti parti lese nel presente procedimento. Fra queste, le più significative, per la ricostruzione della vicenda in esame, si possono così compendiare:

BALDI: ha confermato che, dopo l'acquisto dell'albergo Rosa Camuna, il ministro nel mese di luglio del 1991 lo aveva chiamato nel suo studio e gli aveva testualmente riferito che per restare nel giro delle imprese assegnatarie dei lavori doveva fargli un versamento di un miliardo e mezzo su un conto corrente della Banca svizzera intestato: ITZA BASLER - K. WACTER - G - E 672 presso lo SCHWEIZ KREDITANSTALT ZUERICH di Zurigo, dati questi indicatigli dallo stesso Prandini su un foglietto, dati successivamente integrati con l'indicazione beneficiario: ITZA BASLER.

Ha aggiunto che l'ordine di pagamento a favore del conto svizzero era stato effettuato in una unica soluzione il 3 luglio 1991, dal genero Carreras, intestatario di un conto presso la BSI di Lugano, denominato 95264 OLTREMODO, come da copia della contabile della BSI prodotta unitamente alla copia di un bonifico telefonico alla BSI stessa: dichiarazione questa puntualmente confermata da Carriero, coamministratore dell'impresa Carriero e Baldi.

Il Baldi ha poi riferito di aver versato nelle mani del Prandini, su sua richiesta, in relazione all'appalto dei lavori sulla strada statale 16 Tangenziale di Foggia, la somma di lire 300 milioni, che gli erano stati consegnati dal Capacchione, il quale, a sua volta, l'aveva ricevuta dagli associati per poter ottenere dal ministro l'affidamento dei lavori di cui sopra.

CAPACCHIONE: ha dichiarato, nel corso di un confronto con il Baldi, che questi gli aveva riferito che il Prandini voleva del danaro per il lavoro sopra indicato.

MARNIGA: ha dichiarato di essere imprenditore della SECOL spa, società che aveva già *in loco* lavori in corso e che il Crespo lo aveva indotto ad associarsi con la SIGIC, società vicina al Prandini, allo scopo di consentire l'affidamento di appalti di ulteriori lavori. Ha precisato che il vantaggio per la SIGIC consisteva nel fatto che l'utile veniva diviso in due mentre il lavoro veniva espletato solo dalla SECOL.

MONACO: ha dichiarato che aveva richiesto al Cesa di sbloccare una pratica che ritardava e che costui gli aveva detto, facendo espresso riferimento all'onorevole Prandini, che occorreva pagare il 5 per cento, somma da lui effettivamente consegnata al Cesa, sia pure in misura leggermente inferiore.

COZZANI: ha dichiarato di aver versato, tramite il Cesa, in più rate la somma di lire 1 miliardo e 100 milioni e che il Cesa aveva sempre sostenuto espressamente che gli importi erano integralmente destinati al Prandini.

DEL PRATO: ha dichiarato che il danaro era stato da lui consegnato direttamente al Crespo.

GREGORATTI: ha dichiarato di aver consegnato al Crespo, quale quota di sua spettanza in relazione all'appalto dei lavori sulla strada statale 67 - abitato di Pontassieve -, la somma di lire 600 milioni, aggiungendo che il Crespo gli aveva detto di aver parlato con il ministro il quale aveva indicato nel 5 per cento la percentuale da corrispondere.

GRECCO: ha dichiarato: « il Cesa mi ha sempre detto che i soldi da versare a titolo di tangente erano per il ministro Prandini » aggiungendo: « il ministro vuole il 4 per cento ».

PIZZAROTTI: ha dichiarato di aver consegnato al Crespo, per l'appalto relativo alla strada statale 6 lotto 1°, la somma di lire 550 milioni, somma che quest'ultimo dichiarava essere destinata al ministro Prandini secondo le dichiarazioni del Crespo.

SERAFINI: ha dichiarato di aver consegnato al Crespo somme di danaro per l'affidamento di appalti a trattativa privata, somme sempre richieste dal Crespo a nome del Prandini.

TEDESCHI: ha anch'egli dichiarato di aver versato al Crespo per gli appalti relativi alla strada statale 98 Andriese Coratina somme di danaro destinate « in alto » come dallo stesso Crespo dichiarato.

In conclusione, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra rese dalle parti lese e che hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni di terzi informati sui fatti, nonché dall'ampia documentazione acquisita, si può fondatamente ritenere che il ministro Prandini con il concorso di alti dirigenti dell'ANAS e di persone, anche con cariche politiche, a lui strettamente collegate, abbia ideato, organizzato ed attuato un vero e proprio « sistema concussorio » nel conferimento degli appalti ANAS; sistema articolato in un *iter* esecutivo strumentale al conseguimento di ingenti illeciti profitti.

Tale sistema prevedeva: *a)* il ricorso sistematico alla trattativa privata; *b)* lo snaturamento della funzione delle c.d. « gare esplorative », ridotte a mere formalità giustificative di scelte già operate in base a criteri di personale interesse; *c)* l'accentramento di ogni potere decisorio in ordine all'inserimento dell'impresa già prescelta nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione dell'ANAS; *d)* la modulazione strumentale dei tempi per il perfezionamento dell'*iter* amministrativo dell'appalto e per la consegna dei lavori: tutti momenti di un unico costante disegno, finalizzato al conseguimento di « tangenti » commisurate, in rilevante percentuale, all'importo netto degli appalti.

Passando, infine, all'esame dell'ulteriore capo di imputazione contestato all'onorevole Prandini in relazione alla compravendita dell'albergo Rosa Camuna, l'atto concussorio va individuato nel fatto che il ministro, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha

indotto il Baldi ad acquistare l'albergo Rosa Camuna in Borno facente capo ad esso Prandini, ad un prezzo di gran lunga superiore al valore di mercato (lire 7 miliardi anziché 4 miliardi o 4 miliardi e mezzo) con la minaccia di escludere l'impresa Carriero e Baldi da ogni affidamento di lavori da parte dell'ANAS.

Non ha fondamento la tesi del Prandini secondo cui Baldi avrebbe acquistato l'albergo al prezzo risultante dai bilanci della società. Va, infatti, considerato che, quand'anche dovesse ritenersi che il valore dell'albergo, quale costo, fosse effettivamente quello risultante dal bilancio della società, il prezzo richiesto doveva ugualmente ritenersi di gran lunga superiore al valore di mercato.

Ha, infatti, dichiarato il Basentini, direttore alberghiero e amministratore della Grand Hotel Rosa Camuna, che il complesso era, sì, dotato di ogni confort ed era di buon livello, ma era stato costruito in una zona che non lasciava prevedere grosso sviluppo turistico. Il prezzo richiesto doveva, quindi, ritenersi esoso non in relazione al costo di costruzione dell'opera, bensì in relazione al prezzo di mercato.

Il Prandini, del resto, ha ammesso, di voler rientrare, con la vendita dell'albergo, in possesso delle somme fino allora investite nella costruzione.

In definitiva, che il prezzo versato dalla società Carriero e Baldi fosse stato di gran lunga superiore al valore di mercato è avvalorato da due circostanze: innanzitutto dalle operazioni di finanziamento richiesto dalla predetta società per la copertura del prezzo dell'albergo. Le banche — come ha precisato il Carriero — nella concessione di mutui procedono a ritroso, nel senso che prima viene considerato l'importo da corrispondere a titolo di mutuo e poi si stabilisce il valore dell'immobile dato in garanzia.

Il secondo motivo è da ricercare nel fatto che, nonostante i lavori eseguiti per il completamento del *residence* e per i quali la società acquirente aveva speso altri due miliardi (vedi deposizione Basentini), l'albergo viene attualmente offerto al prezzo di lire 5 miliardi e non riesce ad essere venduto (vedi dichiarazione del Carriero).

Alla luce delle risultanze processuali sopra esposte, non ricorrendo le condizioni per l'archiviazione, non può che essere richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Prandini, dell'onorevole Cafarelli, del Crespo e del Cesa per i reati loro ascritti in rubrica; va peraltro rilevata l'estrema gravità dei fatti posti in essere dal Prandini, in concorso con gli altri, per l'intero periodo in cui egli ricopriva la carica di ministro dei lavori pubblici, gravità da porsi in relazione soprattutto alle rilevanti somme percepite a titolo di concussione che, secondo quanto risulta dai capi di imputazione, ammontano a lire 21 miliardi circa.

Si chiede, altresì, l'autorizzazione all'arresto del Prandini e del Cafarelli, sussistendo inderogabili esigenze cautelari attinenti alle indagini (articolo 274 lettera c) del codice di procedura penale) in relazione al concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove anche in dibattimento, per l'evidente possibilità da parte dei suddetti indiziati, attesa la loro qualità, i loro poteri ed i loro

collegamenti con gli imprenditori, di influire sui coindagati, sulle parti lese e sulle persone informate sui fatti (vedi le significative dichiarazioni rese sul punto da Zuccoli Camillo e Metella Franco).

Si richiede, inoltre, l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare nelle abitazioni ed uffici di Prandini Giovanni e Cafarelli, comprese le pertinenze, e a conseguente sequestro, sussistendo fondato motivo di ritenere che in detti luoghi possano rinvenirsi cose e documenti pertinenti alle indagini in corso.

Si chiede, infine, l'autorizzazione al sequestro del conto corrente intestato a ITZA BASLER - K. WECHER - G - E 672 presso la SCHWEIZ KREDITANSTALT ZUERICH di Zurigo, da eseguirsi ove dalle successive indagini, il conto dovesse risultare nella disponibilità del Prandini.

Il Presidente

IVO GRECO

I Giudici

MARIA ROSARIA EUFORBIO

STEFANO MESCHINI

